Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 7 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 21 marzo 1938-XVI, n. 670.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari . . . . Pag. 2242

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n 671.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria . . . . Pag. 2242

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 672.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2035, recante disposizioni per la proroga del termine di regolarizzazione dei trasporti merci mediante autoveicoli . Pag. 2242

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 673.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali . . . . Pag. 2243

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 674.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia . . . . Pag. 2243

LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 675.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, contenente norme complementari per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei pubblici servizi automobilistici . . . . Pag. 2243

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 676.
Patrocinio legale del Registro italiano navale ed aeronautico da parte dell'Avvocatura dello Stato . . . . Pag. 2243

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1938-XVI.
Nomine dei presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio di Fano, Narni, Ravenna, S. Elpidio a Mare, Spoleto e Treviso . . . . Pag. 2244

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1938-XVI.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 dicembre 1938-XVII. Pag. 2[illegible]

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 566, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Grecia il 6 dicembre 1937, concernente extra-contingenti ellenici da importare in Italia . . . . . Pag. 2244

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 567, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria il 19 novembre 1937, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi . . . . Pag. 2244

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 572, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 27 dicembre 1937, mediante scambio di Note, tra l'Italia e la Svizzera, inteso a facilitare trasferimenti di pagamenti di cui all'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935 . . . . Pag. 2245

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 573, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937 . . . . Pag. 2245

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 589, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna concernente trasferimento di conti di cui all'art. 7 paragrafo 5, comma *a*), *b*) e *c*), dell'Accordo stipulato in Roma tra i due Stati il 6 novembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275 . . . . Pag. 2245

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 587, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera il 22 ottobre 1937, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi . . . . . . Pag. 2245

R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 588, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambi di Note, fra l'Italia e la Turchia il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937 per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102 . Pag. 2245

Ministero dell'aeronautica:

R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico . . . . Pag. 2245

R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 425, che detta norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . Pag. 2245
R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica . . . . Pag. 2245
Ministero dei lavori pubblici: R. decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578, recante norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti. Pag. 2245
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 565, concernente regolazione delle sovvenzioni erogate dall'Ente finanziario dei Consorzi agrari. Pag. 2245
Ministero dell'interno: R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, concernente la sistemazione del personale addetto alla Biblioteca e all'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero del l'interno . . . . Pag. 2245
Ministero dell'Africa Italiana: R. decreto-legge 10 febbraio 1938, n. 528, sul rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale . . . . Pag. 2245

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Ottantasettesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . Pag. 2245
Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile in Roma . . . . Pag. 2246

CONCORSI

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2246
Ministero di grazia e giustizia: Concorso a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale . . . . Pag. 2246

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari, con la seguente modificazione:

Nel primo comma dell'art. 4, dopo il n. 8 è aggiunto il seguente n. 9: « Un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti nominato dal Segretario del P. N. F. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — LANTINI — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 671.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 672.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2035, recante disposizioni per la proroga del termine di regolarizzazione dei trasporti merci mediante autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2035, recante disposizioni per la proroga del termine di regolarizzazione dei trasporti merci mediante autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 673.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 674.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 675.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, contenente norme complementari per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei pubblici servizi automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, contenente norme complementari per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei pubblici servizi automobilistici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 676.

Patrocinio legale del Registro italiano navale ed aeronautico da parte dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, relativo al riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Africa Italiana e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa del Registro italiano navale ed aeronautico in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 21. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1938-XVI.
Nomine dei presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio di Fano, Narni, Ravenna, S. Elpidio a Mare, Spoleto e Treviso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono nominati, rispettivamente, presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio sottoindicate, per la durata stabilita nei singoli statuti, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

Cassa di risparmio di Fano:

presidente: il conte cav. Guido Castracane; vice presidente: il cav. Giuliano Solazzi.

Cassa di Risparmio di Narni:

presidente: il march. cav. Alessandro Eroli; vice presidente: il dott. Giulio Corradi.

Cassa di risparmio di Ravenna:

presidente: il sig. Amedeo Farini; vice presidente: il dott. Umberto Maioli.

Cassa di Risparmio di S. Elpidio a Mare:

presidente: l'ing. Nicola Leoni; vice presidente: il geom. Alessandro Pacifico Forconesi.

Cassa di risparmio di Spoleto:

presidente: il march. cav. Federico Pucci della Genga; vice presidente: il cav. uff. col. Antonio Mangani.

Cassa di risparmio della Marca Trivigiana e di Castelfranco Veneto - Treviso:

presidente: il cav. uff. Giuseppe Ildebrando Bonaventura; vice presidente: il cav. uff. dott. ing. Alessandro Rubinato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1938-XVI.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 dicembre 1938-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge, è consentita fino al 31 dicembre 1938-XVII la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 10.000 (diecimila) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715-*b*-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(1996)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 566, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Grecia il 6 dicembre 1937, concernente extra-contingenti ellenici da importare in Italia.

(1970)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 567, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria il 19 novembre 1937, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

(1971)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 572, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 27 dicembre 1937, mediante scambio di Note, tra l'Italia e la Svizzera, inteso a facilitare trasferimenti di pagamenti di cui all'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935.

(1972)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 30 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 573, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937.

(1973)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 giugno 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 589, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna concernente trasferimento di conti di cui all'art. 7 paragrafo 5, comma *a*), *b*) e *c*) dell'Accordo stipulato in Roma tra i due Stati il 6 novembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275.

(1998)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 giugno 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 587, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera il 22 ottobre 1937, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi.

(1999)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 1° giugno 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 588, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambi di Note, fra l'Italia e la Turchia il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937 per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102.

(2000)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato in data 13 maggio 1938-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 425, che detta norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

(1997)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 1° giugno 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938, n. 578, recante norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati da terremoti.

(1974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 30 maggio corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 565, concernente regolazione delle sovvenzioni erogate dall'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

(1975)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 26 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, concernente la sistemazione del personale addetto alla Biblioteca e all'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

(1976)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il giorno 27 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 538, sul rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

(1977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantasettesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 246, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Bagella », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia è trasferita e intestata alla Società Italiana Ernesto Breda, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 245, con il quale la concessione perpetua della sorgente di acqua solfidrica « La Saxe », sita in territorio del comune di Courmayeur, provincia di Aosta, è trasferita e intestata alla ditta « Birra Aosta M. Vincent & C. », con sede in Aosta.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 244, con il quale la concessione della sorgente di acqua acidula bicarbonato-calcio magnesiaca « La Vittoria », sita in località « Torrente di Dolonne », nel territorio del comune di Courmayeur, provincia di Aosta, è trasferita e intestata alla ditta « Birra Aosta M. Vincent & C. », con sede in Aosta.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 243, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale « La Regina », sita in territorio del comune di Courmayeur, provincia di Aosta, è trasferita e intestata alla ditta « Birra Aosta M. Vincent & C. », con sede in Aosta.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 242, con il quale la concessione della sorgente di acqua ferruginosa « La Margherita »; sita il località del comune di Courmayeur, provincia di Aosta, è trasferita e intestata alla ditta « Birra Aosta M. Vincent & C. » con sede in Aosta.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 251, con il quale la concessione del giacimento di marna da cemento, esistente nella particella n. 223, denominata « Bo », del foglio 9° della mappa del comune di Pontestura (Sez. Coniolo) è trasferita e intestata alla Soc. an. Milanese e Azzi.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1938, reg. 6 Corporazioni foglio 252, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento, esistente nelle particelle 224, 208, 209, denominata « Bo-Priasca », del foglio 9° del mappale di Pontestura (sez. Coniolo) è trasferita e intestata alla Soc. an. Milanese e Azzi.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1938. reg. 6 Corporazioni foglio 334, con il quale alla Terni, Società per l'industria e l'elettricità è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite, siti in località denominata « Musolischio e Collazzone », in territorio del comune di Collazzone, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1938, reg. 6 Corporazioni. foglio 343, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società in accomandita per azioni Bombrini-Parodi-Delfino, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Cà di Guido », sita in territorio dei comuni di Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 342, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla S. A. Mineraria Prealpina alla concessione della miniera di calamina denominata « S. Pietro d'Orzio e Dossena », sita in territorio dei comuni di S. Pietro d'Orzio e Dossena », provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 338, con il quale alla « Montecatini » Soc. gen. per l'industria mineraria e agricola è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di pirite e minerali di piombo e zinco, denominata « Niccioleta », sita in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 340, con il quale al sig. Giuseppe Pinna è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Monte Sillaz », in territorio dei comuni di Cherso e Ossero, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 339, con il quale alla Soc. an. per l'escavo e l'industria dei minerali di alluminio è rinnovata, per la durata di anni cinque, la facoltà di coltivare la miniera di bauxite « Camillo », sita in territorio del comune di Albona, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1938, reg. 6 Corporazioni, foglio 341, con il quale alla S. A. Mineraria triestina è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite, siti in località denominata « Ruzzi » in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

(1864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 aprile 1938-XVI l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino nella località « Quadraro ».

(1901)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 14 gennaio 1938-XVI, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno, pubblicato in pag. 280 della *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1938-XVI, è incorsa la seguente inesattezza che si rettifica come appresso: in luogo di « Ottolenghi prof. Francesco, direttore dell'Istituto della Regia Università di Napoli », deve leggersi « Ottolenghi prof. Donato, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Napoli ».

(2007)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 8 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 23 novembre 1931, n. 1515, riguardante il ruolo organico del personale subalterno del Ministero di grazia e giustizia;

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1935, n. 13, e 15 aprile 1937, n. 615, che recano modificazioni al predetto ruolo;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, e il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, recanti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende, ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

La domanda scritta e sottoscritta dall'aspirante su carta da bollo da L. 6 corredata dei documenti di cui appresso, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni;

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per operazioni militari all'estero svoltesi dopo il 5 maggio 1936-XIV; a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero ad operazioni militari all'estero svoltesi dopo il 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV, conti ininterroto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

3° certificato legalizzato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 4 e vidimati dal Prefetto;

6° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale o dal medico condotto, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità saniaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'Autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del *Giornale militare* del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in dipendenza di servizio militare non islato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° certificato in originale o in copia autentica dei titoli di studio eventualmente posseduti o, in mancanza, la prova di sapere leggere e scrivere fatta avanti il podestà o un notaio;

9° certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giova-

nili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale. o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato, dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4; da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con la indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio;

12° ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3.

Tutti i documenti devono essere alligati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai n. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando sotto pena di esclusione dal concorso.

Per i certificati del Governatorato di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorre la legalizzazione.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali sono dispensati dal presentare i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare la loro qualità, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di essere qualificati almeno « buono ».

Art. 4.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni di cui al seguente articolo, circa le quote riservate agli ex combattenti, agli orfani di guerra e ai coniugati.

Art. 5.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e dei militari in servizio non isolato all'estero che hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani, dei caduti per la difesa delle Colonie nell'A. O. e degli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari all'estero svoltesi dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Art. 6.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza di Roma, nonchè un assegno lordo mensile di L. 300 (trecento) ridotto per i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato in virtù dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1982)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.